

In vigore il decreto "salva punti".

E' stato pubblicato nella G.U. del 21 settembre 2005, n. 220, il decreto legge, in pari data, n. 184, "Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti", che adegua la normativa vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005 (pubblicata, on-line, sulla Rivista della Circolazione e dei Trasporti, nel fascicolo "marzo-aprile 2005", sezione "Giurisprudenza") con la quale la Suprema Corte ha dichiarato incostituzionale l'art.126-bis, comma 2, del Nuovo Codice della strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione.

Il decreto legge, in vigore dal 22 settembre 2005, interviene su vari aspetti:

Art.1, comma 1: modifica dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo Codice della Strada.

Adempimenti posti a carico del proprietario del veicolo - o di altro obbligato in solido, ai sensi dell'art.196 del C.d.S., nel caso di notifica di un verbale relativo ad una violazione delle norme in materia di circolazione stradale **per la quale non sia intercorsa l'identificazione del soggetto responsabile (conducente del mezzo).**

Il **proprietario** del veicolo - o **altro obbligato in solido**, ai sensi dell'art.196 del C.d.S., sia esso **persona fisica** che **giuridica**, cui sia stato notificato un verbale di accertamento per una violazione commessa (e non contestata immediatamente), è tenuto a comunicare all'organo di polizia procedente, entro 60 giorni dalla notifica, i dati personali e della patente del conducente del veicolo nel momento in cui la violazione in contestazione è stata commessa.

Fatto salvo il caso in cui il soggetto sopra indicato produca, alle forze di polizia richiedenti, un **giustificato e documentato motivo**, alla **mancata fornitura dei dati** citati consegue **l'infrazione di una sanzione amministrativa pecuniaria**, ossia il pagamento di un **importo fra i 250 ed i 1000 euro**.

Art.1, comma 2: inefficacia dei provvedimenti di revisione della patente disposti ai sensi della norma dichiarata incostituzionale.

Sono **inefficaci i provvedimenti** con i quali sia stata disposta, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 6, dal Dipartimento dei trasporti terrestri, **la revisione della patente per perdita totale del punteggio, ove a tale perdita abbiano contribuito le decurtazioni operate ai sensi dell'art.126 - bis, comma 2, dichiarato incostituzionale.** Sono fatti salvi gli esami di revisione già sostenuti.

Restituzione dei punti sottratti dalla patente ai sensi della norma dichiarata incostituzionale: il punteggio sottratto dalla patente del proprietario del veicolo - o di altro obbligato in solido, ai sensi dell'art.196 del c.d.s - vengono **restituiti** previa apposita **richiesta** da parte del titolare della relativa patente.

Le procedure per la restituzione dei punti verranno definite in un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno. Il decreto dovrà essere adottato entro il 22 ottobre 2005.

Settembre 2005
Ufficio Studi Giuridico-Economici
Direzione Centrale Studi e Ricerche ACI

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2005 n. 184
(in *Gazz. Uff.* n. 220 del 21 settembre 2005)

Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.

il Presidente della Repubblica

emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;

b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.»

2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.